



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 32 del 30/06/2021

OGGETTO:	Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19
-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18:30, solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato mediante avvisi notificati a domicilio, si è riunito in sessione straordinaria di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CADEDDU SILVIA	<i>Sindaco</i>	IN SEDE	
VIOLANTI ERICA	<i>Consigliere Comunale</i>		assente
PABA MARCO MARIANO	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
SULAS STEFANO	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
CHESSA GIUSEPPINO	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
DIANA ANTONELLO	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
SANNA MARIANGELA	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
DERIU GIUSEPPE	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
CULEDDU ORAZIO	<i>Consigliere Comunale</i>		assente
DEMARTIS FEDERICA	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
FANCELLO FRANCESCO	<i>Consigliere Comunale</i>	IN SEDE	
<i>Totale presenti: n° 9</i>		<i>Totale assenti: n° 2</i>	

Il SINDACO **Avv. Silvia Cadeddu**, assume la Presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonio Mastinu**.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione

per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,*

entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la delibera n.27 del 28/06/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (93%) e utenze non domestiche (7%), tenendo conto del rapporto delle superfici totali rispetto alle utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO ATTO, inoltre che le spese relative alla superficie degli immobili comunali ad uso istituzionale, che producono rifiuti, sono quantificate in € 5.283,00 (€ 5.031,00 più l'addizionale provinciale 5%) e vengono finanziate con le entrate correnti dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 31.08.2021 (prima rata di acconto);
- b. 31.10.2021 (seconda rata di acconto);
- d. 31.12.2021 (terza rata di congruaggio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nel corso dell'anno 2021 parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni a seguito emergenza COVID-19:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 100% per la parte variabile e la parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - bar, caffè, pasticceria;

RITENUTO doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 c. 660 della L. 147/2013, come modificato in sede di conversione del D.L. 06-03-2014 n. 16, e deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, individuando le seguenti fattispecie agevolative a carattere sociale o socio-economico:

— Esenzione di imposta per famiglie economicamente disagiate o famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare sia inferiore ad € 4.500,00.

— Riduzione di imposta per utenze non domestiche per le quali l'aumento tariffario sproporzionato, rispetto alla T.a.r.s.u. determinerebbe ulteriori situazioni di disagio economico e sociale nell'ambito della crisi economica generale, stabilendo che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento comunale TARI, sono concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni d' imposta:

UTENZE NON DOMESTICHE

categoria 07: Case di cura e riposo (Comunità alloggio)

-Riduzione del 30%

RITENUTO dover stabilire in €. 2.000,00 il limite massimo di spesa relativo alle agevolazioni di cui all'art. 21 del Regolamento TARI per le utenze domestiche da imputare al bilancio;

RITENUTO dover stabilire in €. 309,00 il contributo per l'abbattimento del 30% della tassa relativa alle utenze NON DOMESTICHE, categoria 07;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

VERIFICATO che le agevolazioni COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune nell'anno 2021 per le suddette finalità;

UDITO l'intervento del Sindaco;

UDITO anche l'intervento del Consigliere Diana, teso ad ottenere alcuni chiarimenti, prontamente forniti dal Dr. Francesco Mastinu, Responsabile del competente servizio;

VISTO inoltre, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, necessario in quanto si approvano norme di natura regolamentare, quali le agevolazioni COVID-19 a favore delle utenze non domestiche, di cui più sopra, acquisito al protocollo dell'Ente in data 30/06/2021 al n. 2340;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CON votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Il 100% per la parte variabile e la parte fissa della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie:
 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub;
 - bar, caffè, pasticceria;
- 3. Di dare atto che le agevolazioni Covid-19 saranno integralmente coperte dalle risorse messe a disposizione dall'art. 6 del D.L. 73/2021;
- 4. Di stabilire che, ai sensi dell'art.1, comma 660 della legge 147/2013, come modificato in sede di conversione del D.L. 06-03-2014, n. 16 e dell'art. 21 del regolamento comunale TARI, sono concesse le seguenti agevolazioni sotto forma di riduzioni d'imposta:

UTENZE DOMESTICHE

- Esenzione di imposta per famiglie economicamente disagiate o famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare sia inferiore ad € 4.500,00.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Categoria 07: Case di cura e riposo (Comunità alloggio) -Riduzione del 30%
- 5. Di stabilire in €. 2.000,00 il limite massimo di spesa relativo alle agevolazioni di cui all'art. 21 del Regolamento TARI per le **utenze DOMESTICHE** da imputare al bilancio;
- 6. Di stabilire in €. 309,00 il contributo per l'abbattimento del 30% della tassa relativa alle **utenze NON DOMESTICHE**, categoria 07;
- 7. Di stabilire che le predette agevolazioni devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;
- 8. Di dare atto che le spese relative alla superficie degli immobili comunali ad uso istituzionale, che producono rifiuti, sono quantificate € 5.283,00 (€ 5.031,00 più l'addizionale provinciale 5%) e vengono finanziate con le entrate correnti dell'Ente e che il Bilancio chiude in perfetto pareggio economico e finanziario;
- 9. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 31.08.2021 (prima rata di acconto);
 - b. 31.10.2021 (seconda rata di acconto);
 - c. 31.12.2021 (terza rata di conguaglio e rata unica);
- 10. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;
- 11. **INOLTRE**, considerata l'urgenza di dare esecuzione all'attività programmata, con successiva votazione favorevole e unanime, espressa in modo palese mediante alzata di mano, la presente deliberazione **viene dichiarata** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/06/2021

IL RESPONSABILE
F.TO FRANCESCO ENRICO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 28/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA TERESA TATTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO AVV. SILVIA CADEDDU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. ANTONIO MASTINU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **15/07/2021** al **30/07/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 30/07/2021

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. ANTONIO MASTINU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Birori, 10.08.2021

TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE		
Categorie	Tariffa FISSA	Tariffa VARIABILE
1	€ 0,45048	€ 75,57342
2	€ 0,52856	€ 87,93133
3	€ 0,60064	€ 143,30431
4	€ 0,64869	€ 179,18980
5	€ 0,66671	€ 242,70237
6 o più	€ 0,66071	€ 286,60862

TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE				
Cat	Descrizione	TF	TV	Tariffa Totale 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,45036	0,60256	€ 1,0529
2	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,68111	0,90859	€ 1,5897
3	stabilimenti balneari	0,98195	1,37593	€ 2,3579
4	esposizioni ed autosaloni	0,52400	0,70457	€ 1,2286
5	alberghi con ristorante	1,50267	2,18965	€ 3,6923
6	alberghi senza ristorante	1,29617	1,82569	€ 3,1219
7	case di cura e riposo	1,32414	1,85038	€ 3,1745
8	uffici ed agenzie	1,40597	1,87174	€ 3,2777
9	banche, istituti di credito e studi professionali	0,69778	0,98512	€ 1,6829
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,47411	1,95477	€ 3,4289
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62289	2,13031	€ 3,7532
12	attività artigianali tipo botteghe (falname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	1,16048	1,62502	€ 2,7855
13	carrozzeria, autofficine elettrauto	1,35390	1,89309	€ 3,2470
14	attività industriali con capannone di produzione	0,61000	0,85877	€ 1,4688
15	attività artigianali di produzione beni specifici	0,99682	1,40202	€ 2,3988
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	8,24240	11,56253	€ 19,8049
17	bar, caffè, pasticceria	6,51655	9,13331	€ 15,6499
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	0,80564	1,28243	€ 2,0881
19	plurilicenze alimentari	3,18389	4,60425	€ 7,7881
20	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	0,50585	0,71169	€ 1,2175
21	discoteche, night club	1,51755	2,12320	€ 3,6408